



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONSERVATORIA DELLE COSTE

Statuto

Art. 1 – Natura giuridica e sede legale

1. L'Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna, istituita con l'art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, di seguito denominata Agenzia, è dotata di autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede legale a Cagliari.

Art. 2 – Finalità

1. Le finalità istituzionali dell'Agenzia sono quelle di salvaguardia, tutela e valorizzazione degli ecosistemi costieri e di gestione integrata delle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale.

Art. 3 – Funzioni e competenze

Sono funzioni dell'Agenzia:

- a) il coordinamento delle iniziative regionali in materia di gestione integrata delle zone costiere nei rapporti con le altre regioni italiane e con le autorità locali dei paesi rivieraschi del Mediterraneo;
- b) il coordinamento delle iniziative in materia di gestione integrata delle zone costiere poste in essere dall'Amministrazione regionale, dagli enti locali e dagli organismi di gestione di aree protette o di altre aree e siti di interesse comunitario;
- c) la promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica ed allo sviluppo sostenibile delle aree costiere;
- d) l'elaborazione degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 9 del 2006;
- e) l'esercizio del diritto di prelazione sugli atti di vendita di terreni ed immobili previsto dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379 e l'acquisizione a titolo gratuito degli immobili di cui all'articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 relativamente ai beni che ricadono nella fascia costiera dei due chilometri dal mare;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- f) l'esproprio e/o l'acquisto di aree e beni immobili la cui qualità ambientale, paesaggistica e culturale è tale da ritenere necessaria la loro conservazione e salvaguardia;
- g) l'esercizio delle competenze regionali in materia di demanio marittimo e costiero nelle aree demaniali immediatamente prospicienti le aree di conservazione costiera e sui singoli beni ad esso affidati;
- h) l'esercizio delle competenze demandate alla Regione ai sensi degli articoli 60, 61, 62, 106 e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i beni del patrimonio culturale immobiliare ricadenti nelle aree di conservazione costiera ad essa affidate;
- i) attivare forme di collaborazione con i Comuni singoli o associati al fine di:
 - a) garantire la predisposizione dei piani di valorizzazione delle terre civiche di cui all'art. 8 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, aventi ad oggetto gli ambiti di cui all'art. 2, in coerenza con le finalità dell'Agenzia;
 - b) privilegiare l'adozione degli atti di disposizione dei terreni civici di cui agli artt. 15 e 18 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, ove ricompresi negli ambiti di cui all'art. 2, a favore dell'Agenzia;
- l) determinare forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie e con le altre istituzioni ed enti preposti alla gestione del territorio.

Art. 4 – Indirizzo e controllo

1. L'Agenzia esercita la propria attività nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia.
2. L'Agenzia e la Regione perseguono in maniera unitaria le politiche e le strategie regionali in materia di tutela, conservazione e valorizzazione delle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale al fine di realizzare la massima integrazione e coordinamento tra le attività di competenza.
3. L'Assessore della Difesa dell'Ambiente definisce annualmente, con un atto di indirizzo, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali e le priorità strategiche dell'Agenzia. Tale atto è emanato entro 30 giorni dall'approvazione della legge di bilancio.
4. Ai fini della verifica della corretta esecuzione degli atti di indirizzo di cui al comma 3, l'Agenzia trasmette periodicamente all'Assessore della Difesa dell'Ambiente i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti.
5. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

direttive impartite dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, gli atti dell'Agenzia di cui all'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

Art. 5 – Sistema di controlli interni

1. L'Agenzia adotta un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, diretto a verificare la correttezza dell'azione amministrativa ed il raggiungimento dei risultati dell'attività svolta.
2. Il regolamento interno di organizzazione e il regolamento di contabilità strutturano i controlli interni sulla base dei principi generali di cui al decreto legislativo 286/99 e degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale.

Art. 6 – Piano Annuale delle Attività

1. L'Agenzia, acquisito il parere del Comitato scientifico, adotta, in coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo e le politiche regionali di settore e tenuto conto dell'atto di indirizzo di cui al terzo comma dell'art. 4, il Piano Annuale delle Attività.
2. La proposta di Piano, predisposta dal Direttore esecutivo entro il 30 settembre dell'anno precedente, è trasmessa entro la stessa data all'Assessore della Difesa dell'Ambiente ai fini della predisposizione del bilancio regionale.
3. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale entro 45 giorni dall'approvazione del bilancio, sentita la Conferenza permanente Regione-Enti locali. .
4. Nel piano sono definite:
 - a) Le azioni da svolgere e gli obiettivi da raggiungere;
 - b) Le direttive generali sui criteri della gestione;
 - c) Le strategie per il miglioramento dei risultati rispetto all'esercizio precedente;
 - d) Gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione;
 - e) Le risorse disponibili.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Direttore esecutivo;
 - b) il Comitato scientifico;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8 – Direttore esecutivo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Il direttore esecutivo è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, e dura in carica per cinque anni rinnovabili una sola volta. Si procede comunque ad una nuova nomina in corrispondenza con l'elezione del Presidente della Regione.
2. Il direttore esecutivo è individuato tra i dirigenti dell'amministrazione o degli enti regionali di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge regionale.
3. Il direttore esecutivo ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è il responsabile della gestione complessiva della stessa nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione della Regione.
4. Il direttore esecutivo svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo delle attività dell'Agenzia al fine di assicurare la continuità delle funzioni della stessa ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi definiti dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente e dalla Giunta regionale. A tal fine svolge le seguenti funzioni:
 - a) attua gli obiettivi dell'Agenzia quali definiti dal Piano Annuale delle Attività e determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere gli stessi obiettivi;
 - b) definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia;
 - c) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
 - d) adotta i regolamenti, gli atti generali di organizzazione, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio;
 - e) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate non rientranti tra le competenze dei direttori di servizio;
 - f) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in materia di gestione del territorio e tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonché con il sistema delle autonomie locali;
 - g) svolge le funzioni non disciplinate dal presente articolo attribuite ai dirigenti dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 in quanto applicabili.
5. L'incarico di direttore esecutivo comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, incompatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il rapporto di lavoro del direttore esecutivo è regolato da un contratto di diritto privato che stabilisce l'oggetto e la durata dell'incarico, il trattamento economico e la disciplina dei casi di risoluzione anticipata.

Art. 9 – Comitato scientifico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Il Comitato scientifico è l'organo consultivo e di supporto tecnico nelle attività di elaborazione e di verifica dei programmi dell'Agenzia.
2. Il Comitato scientifico è composto da tre esperti designati dalla Giunta regionale.
3. I componenti del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Comitato si riunisce non meno di due volte l'anno su convocazione del Direttore esecutivo. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, con funzioni consultive, il Direttore esecutivo o suo delegato.
5. La sede del Comitato scientifico è stabilita presso quella della Direzione generale.
6. Il Comitato scientifico dura in carica cinque anni. Si procede comunque ad una nuova nomina in corrispondenza con l'elezione del Presidente della Regione.

Art. 10 – Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra professionisti iscritti all'apposito registro dei Revisori Contabili previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche. Il presidente del Collegio dei revisori è designato dal Presidente della Regione nel provvedimento di nomina.
2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni.
3. Ai membri del collegio si applicano, per quanto compatibili con il presente statuto, le disposizioni del codice civile sui collegi sindacali di cui all'articolo 2399 e seguenti.
4. Il Collegio dei revisori vigila sull'attività dell'Agenzia e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità. I revisori possono, in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
5. Gli atti contabili e di gestione dell'Agenzia sono messi a disposizione del Collegio dei revisori entro cinque giorni dalla loro adozione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro quindici giorni ed ha la facoltà di richiedere informazioni e chiarimenti.
6. Il Collegio dei revisori riferisce periodicamente all'organo politico sui risultati dell'attività di controllo e trasmette una relazione semestrale sugli stessi risultati che evidenzia l'andamento della gestione economico finanziaria, le eventuali criticità e le proposte migliorative, segnala i contenuti più rilevanti della gestione contabile e finanziaria nonché le eventuali proposte per migliorare detta gestione.
7. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal Presidente del collegio, anche su richiesta del Direttore esecutivo dell'Agenzia e dei componenti, ogniqualvolta ritenuto necessario e, comunque, almeno ogni trimestre.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 11- Organizzazione e personale

1. L'Agenzia è articolata in una direzione generale e in due direzioni di servizio incaricate delle attività di studio, gestione amministrativa, dell'attività tecnica, di pianificazione e gestione patrimoniale.
2. Alla direzione generale è preposto il direttore esecutivo. Alle due direzioni di servizio sono preposti dei dirigenti nominati dal direttore esecutivo dell'Agenzia sulla base di requisiti di accertata professionalità.
3. Con il regolamento di organizzazione l'Agenzia, nell'esercizio della propria autonomia, disciplina la propria organizzazione interna, stabilisce la dotazione organica complessiva, prevede le modalità di accesso all'Agenzia in conformità con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro. La prima dotazione organica è determinata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 16, comma 10, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
4. Al reclutamento del personale si provvede, nella fase di prima attivazione dell'Agenzia, attraverso procedure di mobilità interna rivolte ai dipendenti dell'Amministrazione, enti ed Agenzie regionali e, successivamente, in via ordinaria, con procedure pubbliche che garantiscano l'imparzialità, la trasparenza e l'oggettività al fine dell'individuazione delle professionalità più valide, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge istitutiva e dal presente statuto.
5. L'Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell'amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.

Art. 12 – Entrate e patrimonio

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni mobili e immobili riconosciuti funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.
2. L'Agenzia provvede alle spese di funzionamento attraverso le seguenti entrate:
 - a) finanziamenti erogati a carico del Bilancio Regionale;
 - b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici e privati;
 - c) proventi della gestione patrimoniale;
 - d) lasciti e donazioni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 13 - Modifiche statutarie

1. Le modifiche e le integrazioni al presente statuto sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sentito il direttore esecutivo dell'Agenzia e previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 14 - Norme transitorie e finali

1. Nelle more della copertura dei posti vacanti, al fine di facilitare l'avvio delle attività, il direttore esecutivo, può stipulare contratti di collaborazione entro i limiti e per le figure professionali previste in pianta organica.
2. Entro tre mesi dalla nomina il Direttore esecutivo provvede ad adottare i regolamenti in materia di organizzazione e di contabilità, a determinare la dotazione organica definitiva e ad attivare le procedure di cui alla legge regionale n. 31/1998 per la copertura dei posti vacanti.